

Edizione di giovedì 18 ottobre 2018

PATRIMONIO E TRUST

La successione testamentaria e la successione legittima

di **Sergio Pellegrino**

IVA

Via libera all'Iva ridotta per le pubblicazioni on line

di **Marco Peirolo**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Fornitura di indumenti ed attrezzi ai dipendenti

di **Sandro Cerato**

ENTI NON COMMERCIALI

Le prestazioni di servizi tra enti sportivi – II° parte

di **Guido Martinelli**

IMPOSTE INDIRETTE

Web tax

di **EVOLUTION**

PATRIMONIO E TRUST

La successione testamentaria e la successione legittima

di **Sergio Pellegrino**

Nel [contributo](#) pubblicato martedì, abbiamo evidenziato come un soggetto – che naturalmente deve essere maggiorenne, non interdetto e capace di intendere e di volere – possa stabilire la **ripartizione del patrimonio dopo la propria morte attraverso la redazione di un testamento**: si parla in questo caso di **successione testamentaria**.

Il testamento è un **atto unilaterale**, che deve per forza di cose risultare da un **atto scritto**, ed è **revocabile** da parte del testatore qualora cambino, in tutto o in parte, le sue volontà (sarà opportuno che la revoca venga fatta in modo esplicito, per evitare “confusione” qualora dovessero essere rinvenuti più testamenti).

Al di là delle **forme “speciali”** di testamento, poco utilizzate nella pratica, vi sono **tre diverse tipologie di testamento**:

- il **testamento pubblico**;
- il **testamento olografo**;
- il **testamento segreto**;

Il **testamento pubblico** viene redatto da un **pubblico ufficiale**, e cioè il **notaio**, che nel momento in cui avrà notizia della morte del testatore comunicherà agli eredi e ai legatari l'esistenza del testamento, provvedendo poi alla sua successiva pubblicazione per darvi piena esecuzione.

Il **testamento olografo**, invece, è **scritto dal testatore di proprio pugno, datato e sottoscritto dallo stesso testatore**.

Non sono previste modalità obbligatorie di conservazione, ma **può essere opportuno procedere con il deposito del testamento presso un soggetto di fiducia del testatore**, per evitare il rischio che questo possa non essere rinvenuto o, ancor peggio, distrutto o alterato.

Al momento del decesso del testatore, il soggetto che ha in custodia il suo testamento olografo deve presentarlo in originale a un notaio per la **pubblicazione**.

Da ultimo, il **testamento segreto**, anch'esso poco ricorrente nella prassi, che è **in parte atto del testatore e in parte del notaio**.

Il testamento è fondamentalmente un **atto di natura patrimoniale**, anche se il testatore

potrebbe decidere di inserirvi disposizioni rilevanti sotto il profilo giuridico o “morale”.

Attraverso il testamento si viene a realizzare l'**istituzione dell'erede o degli eredi**, che subentreranno in tutte le posizioni patrimoniali attive e passive facenti capo al *de cuius* (*pro-quota* se i beneficiari sono più d'uno).

Nel momento in cui il testatore **attribuisce a un soggetto un bene o un diritto determinato**, siamo di fronte a un **legato: il legatario non risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio**, cosicché gli eventuali creditori del *de cuius* potranno rivalersi nei suoi confronti **esclusivamente nei limiti del valore del bene oggetto del legato**.

Mentre l'**eredità**, implicando una **responsabilità patrimoniale “globale”** da parte dell'erede, deve essere necessariamente oggetto di **accettazione**, il legato, garantendo, come si è detto, una **responsabilità limitata, non necessita invece di alcuna accettazione** e produce i propri effetti “automaticamente” con il decesso del testatore, fatta salva naturalmente la **facoltà da parte del legatario di rinunciarvi**.

Quando il testatore ricorre al legato per **riconoscere al legittimario la quota di patrimonio che gli spetterebbe in virtù della riserva di legittima**, si parla appunto di **legato in sostituzione di legittima**.

Evidentemente il **legittimario non è tenuto ad accettare il legato**, ma ha tutto il diritto di rinunciarvi e di acquisire così la qualità di erede e il conseguente diritto alla legittima (che quindi, presumibilmente, avrà un valore superiore rispetto a ciò che gli è stato “riservato”).

Laddove, invece, decida di “accettare” il legato, qualora questo abbia valore inferiore rispetto alla quota di legittima, **non potrà in ogni caso richiedere alcun supplemento, non acquisendo la qualità di erede**.

Nel caso in cui il *de cuius* muoia **senza un valido testamento**, oppure qualora abbia **disposto soltanto di parte del patrimonio**, si viene ad aprire invece la **successione legittima**, con l'**attribuzione del patrimonio ai parenti**, partendo da quelli più prossimi, come gli eventuali figli e coniuge, fino ad arrivare al sesto grado di parentela; **in mancanza viene devoluto allo Stato**.

SUCCESSIONE LEGITTIMA: le casistiche maggiormente ricorrenti

Casistica	Modalità di ripartizione del patrimonio
Presenza di figli, senza coniuge	In parti uguali fra i figli
Presenza del coniuge, senza figli, ascendenti e fratelli	Integralmente al coniuge
Presenza di un figlio e del coniuge	1/2 ciascuno
Presenza di più figli e del coniuge	1/3 al coniuge; i restanti 2/3 suddivisi in parti uguali fra i figli
Presenza di soli fratelli	In parti uguali fra i fratelli
Presenza dei soli genitori	In parti uguali fra i genitori
Presenza dei soli ascendenti	1/2 ciascuno gli ascendenti della linea paterna e quelli della linea materna (se non sono di pari grado devoluzione integrale al più vicino)
Presenza di genitori e fratelli	In parti uguali fra i soggetti (ma quota di spettanza genitore/i non può essere inferiore a 1/2)
Presenza di coniuge, ascendenti e fratelli	2/3 al coniuge; 1/3 suddiviso in parti uguali fra gli altri soggetti (ma quota di spettanza ascendente/i non può essere inferiore a 1/4)

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Via libera all'Iva ridotta per le pubblicazioni on line

di **Marco Peirola**

Il 2 ottobre 2018 il Consiglio europeo ha approvato la proposta di Direttiva che, nel modificare la Direttiva n. 2006/112/CE, consente agli Stati membri di estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta o super-ridotta ai prodotti editoriali in formato elettronico, con effetto **dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della Direttiva nella GUUE**.

Secondo le regole attuali, i **prodotti editoriali digitali** sono soggetti ad aliquota ordinaria (**non inferiore al 15%**), mentre quelli tradizionali, cioè cartacei o comunque diffusi su supporto fisico, beneficiano della possibilità, da parte degli Stati membri, di essere assoggettati ad aliquota ridotta (**non inferiore al 5%**) o "super-ridotta" (**inferiore al 5%**).

La circostanza che la fornitura di **prodotti editoriali on line** costituisca un **servizio elettronico** e non possa essere considerata alla stessa stregua della fornitura di pubblicazioni su qualsiasi supporto fisico è stata confermata dalle Corte di giustizia UE, che con le sentenze del 5 marzo 2015, relative alle [cause C-479/13](#) (Commissione/Francia) e **C-502/13** (Commissione/Lussemburgo), ha affermato che la Francia e il Lussemburgo, avendo applicato, rispettivamente, un'aliquota Iva ridotta e un'aliquota "super-ridotta" alla fornitura di libri digitali, hanno violato le disposizioni della **Direttiva 2006/112/CE** e del **Regolamento UE 282/2011**.

Con un successivo arresto giurisprudenziale ([causa C-390/15](#) del 7 marzo 2017, RPO), la Corte ha rilevato che l'applicazione dell'aliquota Iva ordinaria ai prodotti editoriali *on line* **non dà luogo ad una disparità di trattamento** rispetto all'aliquota ridotta applicabile agli analoghi prodotti cartacei o diffusi su supporto fisico. In pratica, è stato escluso che l'attuale quadro normativo sia contrario al principio della parità di trattamento, enunciato dall'articolo 20 della Carta di Nizza, in quanto *"ammettere che gli Stati membri abbiano la possibilità di applicare un'aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, come consentito per la fornitura di libri del genere su qualsiasi tipo di supporto fisico, equivarrebbe a pregiudicare la coerenza d'insieme della misura voluta dal legislatore dell'Unione, consistente nell'escludere tutti i servizi elettronici dalla possibilità di applicare un'aliquota Iva ridotta"*.

L'esigenza di armonizzazione dell'Iva applicabile ai prodotti editoriali s'impone, tuttavia, a seguito delle novità entrate in vigore il 1° gennaio 2015 sul **luogo impositivo dei servizi digitali, agganciato al Paese del committente** anche quando il destinatario della prestazione sia un **"privato consumatore"**. Nel nuovo scenario, la mancata uniformazione delle aliquote previste per i diversi formati delle pubblicazioni implica, pertanto, che il medesimo prodotto editoriale sia soggetto ad una **differente tassazione a seconda del supporto utilizzato** per

commercializzarlo, con inevitabili ed evidenti **effetti distorsivi** a danno degli operatori che utilizzano il canale telematico ai fini della vendita.

La Commissione europea, che nel Piano d'azione sull'Iva, di cui al **doc. COM(2016) 148** del 7 aprile 2016, ha rilevato, in conformità alle indicazioni espresse nel “**Libro verde sul futuro dell'Iva**” del 1° dicembre 2010 e nel successivo “**Libro bianco sul futuro dell'Iva**” del 6 dicembre 2011, come le norme vigenti in materia di aliquote Iva non tengano pienamente conto degli **sviluppi tecnologici ed economici** per quanto riguarda i libri e i giornali elettronici.

L'esigenza di modificare la normativa vigente è stata ribadita dalla Commissione nel documento avente ad oggetto la “**Strategia per la realizzazione del mercato unico digitale**” (doc. n. 192 del 6 maggio 2015), annunciando la presentazione, entro la fine dell'anno 2016, di una proposta legislativa per modernizzare e semplificare l'Iva che grava sul commercio elettronico transfrontaliero, tale da garantire, fra l'altro, che le **pubblicazioni on line** possano beneficiare delle **aliquote ridotte** applicabili alle pubblicazioni cartacee.

Raccogliendo l'invito del Consiglio Europeo, contenuto nelle conclusioni del 25 maggio 2016 sul Piano d'azione sull'Iva, la Commissione – con la proposta di Direttiva di cui al **doc. COM(2016) 758 del 1° dicembre 2016** – in esito ai risultati della **consultazione pubblica** avviata il 25 luglio 2016, ha inteso accordare a tutti gli Stati membri la possibilità di applicare alle **pubblicazioni in formato elettronico** le stesse aliquote Iva attualmente applicate alle **pubblicazioni in formato cartaceo**, incluse le aliquote ridotte, le aliquote “super-ridotte” e le aliquote “zero”

Con l'**approvazione** da parte del Consiglio europeo, la **Direttiva 2006/112/CE** è conseguentemente **modificata** prevedendo, all'articolo 98, par. 2, che: “*The reduced rates shall not apply to electronically supplied services with the exception of those falling under point (6) of Annex III*” e, nel nuovo par. 3 del successivo articolo 99, che: “*By way of derogation from paragraphs 1 and 2 of this article, and in addition to the rates referred to in paragraph 1 of article 98, Member States which, at 1 January 2017, applied, in accordance with Union law, reduced rates lower than the minimum laid down in this Article or granted exemptions with deductibility of the VAT paid at the preceding stage to the supply of certain goods referred to in point (6) of Annex III, may also apply the same VAT treatment where that supply is supplied electronically, as referred to in point (6) of Annex III*”.

Ne discende, inoltre, che il contenuto del punto 6) dell'allegato III è sostituito, eliminando il riferimento al **supporto fisico** attraverso il quale il libro deve essere veicolato per beneficiare dell'aliquota ridotta, per cui la nuova formulazione della disposizione richiama, più genericamente: “*supply, including on loan by libraries, of books, newspapers and periodicals either on physical means of support or supplied electronically or both (including brochures, leaflets and similar printed matter, children's picture, drawing or colouring books, music printed or in manuscript form, maps and hydrographic or similar charts), other than publications wholly or predominantly devoted to advertising and other than publications wholly or predominantly consisting of audible music or video content*”.

Nello scenario descritto, la **scelta del legislatore italiano** di introdurre l'**aliquota ridotta** del **4%** per i prodotti editoriali *on line*, in difformità rispetto alle attuali previsioni euro-unionali, deve essere, pertanto, intesa come un'**anticipazione delle modifiche che sarebbero intervenute in materia**, nell'ambito di un generale processo di revisione delle aliquote che erano allo studio degli organi UE e che, per quanto riguarda le **pubblicazioni**, si è concretizzato con la **proposta di Direttiva n. 758 del 1° dicembre 2016**, approvata il 2 ottobre 2018 dal Consiglio europeo.

In base al **n. 18)** della [Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972](#), si applica l'**aliquota Iva del 4%** per:

- **giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici**, anche in scrittura *braille* e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati;
- **carta occorrente per la stampa** degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- **materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali** se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica.

La citata disposizione è stata oggetto di un **duplice intervento interpretativo** da parte del legislatore nazionale. In particolare:

- l'[articolo 1, comma 667, L. 190/2014](#) (Legge di Stabilità 2015), **con effetto dal 1° gennaio 2015**, ha stabilito che nella nozione di libri rientrano tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso **qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica**, includendo quindi in tale nozione non solo i libri in formato cartaceo, ma anche quelli realizzati su CD o CD Rom, nonché i libri in formato digitale, fruibili tramite internet;
- l'[articolo 1, comma 637, L. 208/2015](#) (Legge di Stabilità 2016), **con effetto dal 1° gennaio 2016**, ha modificato il citato [articolo 1, comma 667, L. 190/2014](#) (Legge di Stabilità 2015) estendendo l'applicazione dell'aliquota Iva del 4%, già prevista per i libri realizzati su qualsiasi supporto fisico o in formato digitale, anche ai giornali, ai notiziari quotidiani, ai dispacci delle agenzie di stampa e ai periodici, **sia se forniti su CD, CD-Rom o altro analogo supporto fisico, sia se forniti in formato digitale**, purché identificati con codice ISSN.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Fornitura di indumenti ed attrezzi ai dipendenti

di **Sandro Cerato**

Nella prassi aziendale molto spesso accade che l'azienda fornisca ai propri dipendenti degli **indumenti, attrezzi o accessori di lavoro**, necessari allo svolgimento delle mansioni lavorative nel rispetto di modalità dettagliate in appositi regolamenti aziendali, che il lavoratore è tenuto a rispettare.

In questi casi, la prassi raccomanda la **predisposizione di un apposito regolamento** – che dovrà essere **accettato** e **condiviso** dai dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro – teso ad individuare ed a qualificare le caratteristiche:

- **soggettive** (quali sono i dipendenti/le categorie di dipendenti ai quali vengono assegnati i capi di abbigliamento);
- **oggettive** (quantità e tipologia di capi di abbigliamento, accessori, etc. concessi ai dipendenti/categorie di cui sopra);
- **temporali** (ogni quanto tempo vengono assegnati i capi di abbigliamento e in che contesto lavorativo i dipendenti sono tenuti ad indossarli: nelle riunioni, nelle filiali, nel corso di fiere, *stage*, etc.).

In tale circostanza, secondo quanto precisato da Assonime con la nota n.11/2009, è ragionevole ritenere che **il costo sostenuto dal datore** per la fornitura degli indumenti, vestiario, accessori, etc. costituisca un **costo aziendale afferente la produzione del reddito di impresa**, in quanto “strumentale” per lo svolgimento dell'attività in azienda da parte del lavoratore.

Dello stesso avviso anche l'Amministrazione finanziaria che, in ambito **Irap**, ha affermato che sono **deducibili** le spese sostenute dall'azienda per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nella misura in cui costituiscano oneri funzionali all'attività di impresa e **non assumano natura retributiva per il dipendente**. Così, “*a titolo esemplificativo, rientrano tra i costi deducibili quelli sostenuti per l'acquisto di tute e scarpe da lavoro*” ([circolare AdE 27/E/2009](#)).

Esula, invece, dalla disciplina del “*fringe benefit*”, la pratica di **assegnare** – gratuitamente o a condizioni agevolate – al personale dipendente dei **capi di vestiario o accessori**, normalmente prodotti o commercializzati dall'azienda (generalmente operante nel settore dell'alta moda) con il solo intento di rafforzare il **senso di appartenenza del lavoratore all'azienda**, sia all'interno che all'esterno della stessa.

Al riguardo, è necessario precisare che se i beni vengono ceduti al lavoratore gratuitamente o ad un prezzo inferiore al “*valore normale*” si può configurare un “*fringe benefit*”, **quantificabile come differenza tra quanto corrisposto dal dipendente per l'acquisto del bene ed il “valore normale” del medesimo** (prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o simili) da assoggettare a tassazione ai sensi dell'[articolo 51 Tuir](#), fermo restando il raffronto con il **limite di euro 258,23**.

Un particolare trattamento impositivo è previsto nel caso in cui l'azienda, anziché dotare direttamente di indumenti di lavoro i propri dipendenti, provveda a riconoscere loro una **indennità monetaria al fine di coprire o integrare la spesa sostenuta dal lavoratore per dotarsi di attrezzature ed indumenti idonei** allo svolgimento delle proprie mansioni; in tale ipotesi, la somma corrisposta dal datore concorre alla formazione della base imponibile del **reddito di lavoro dipendente**, in quanto riconducibile al rapporto di lavoro, ai sensi del più volte menzionato [articolo 51 Tuir](#) ([circolare 326/E/1997](#)).

Tale principio non opera, però, nel caso in cui il datore di lavoro **rifonda** al proprio dipendente quanto da quest'ultimo anticipato – e **analiticamente documentato** – per conto del datore (che avrebbe, ad esempio, dovuto provvedere direttamente all'acquisto di tutte, scarpe, etc.): tale ipotesi, infatti, non comporta, in capo al lavoratore, alcun rilievo sotto il profilo della tassazione.

Per la **non imponibilità in capo al dipendente delle spese anticipate e rimborsate dal datore di lavoro** si è espressa anche la **giurisprudenza di legittimità** secondo cui “*per stabilire se determinate somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore durante lo svolgimento del rapporto abbiano, in tutto o in parte, natura retributiva, non basta accertare che esse siano state versate nel contesto di un rapporto di lavoro, ma occorre anche verificare, con riguardo alla causale concreta, alla funzione ed ai requisiti dei versamenti, se le somme medesime integrino vere e proprie componenti retributive (in quanto tali tassabili) o costituiscano rimborso di spese effettivamente sostenute dal lavoratore (cioè anticipate per conto del datore di lavoro) e non soggette a tassazione*” ([Cassazione, n. 5859 del 26.05.1995](#)).

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DOGANALI

Scopri le sedi in programmazione >

ENTI NON COMMERCIALI

Le prestazioni di servizi tra enti sportivi – II° parte

di **Guido Martinelli**

Dopo aver definito i presupposti sulla base dei quali l'Agenzia riconosce il diritto al godimento della agevolazione di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) alla **cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti**, rimane il problema, non risolto nel quesito che faceva espresso riferimento solo all'Ires, del trattamento di detta **cessione ai fini Iva**.

Per quanto attiene all' Iva, è la stessa **L. 398/1991** a rendere **imponibili**, seppur con **aliquota ridotta** (con successivi provvedimenti uniformata, oggi, alla aliquota base), le cessioni in questione.

La norma di cui all'[articolo 4 L. 398/1991](#), che, in quanto speciale e successiva, deroga all'[articolo 4 D.P.R. 633/1972](#), prevede quanto segue: ***“Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento”***.

Le associazioni indicate dalla legge sono quelle **dilettantistiche**. L'applicabilità anche alle **società sportive dilettantistiche** deriva dalla previsione dell'[articolo 90, comma 1, L. 289/2002](#).

Che l'operazione rientri nel campo di applicazione dell'Iva, tra l'altro, lo conferma, in via residuale, anche il tenore dell'[articolo 3, comma 2, numero 2\), D.P.R. 633/1972](#), posto che lo stesso annovera, fra gli atti assoggettati al tributo, ***“le cessioni [...] relative a diritti o beni simili ai precedenti”***, laddove, in precedenza, la stessa norma fa riferimento alle **cessioni di diritti e beni immateriali**.

Va da sé – ma giova comunque rammentarlo – che l'assoggettamento ad Iva dei corrispettivi in questione non può che dipendere dalla circostanza che gli enti protagonisti dello scambio configurino, per presenza di attività commerciale, il **requisito soggettivo dell'imposta** ([articolo 4 D.P.R. 633/1972](#)).

Tale tesi appare confermata anche da un documento di prassi amministrativa del 2015 proveniente dalla **Direzione Regionale delle Entrate del Friuli Venezia Giulia** (*“prime risposte ai quesiti posti dalle associazioni sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia”*), che, a fronte di specifico quesito, così letteralmente risponde: ***“Nel caso di trasferimento di un atleta tra ASD, se la somma viene riconosciuta a fronte di una obbligazione (nel caso specifico l'obbligazione a rilasciare il nulla osta al nuovo tesseramento), esistono i presupposti di un'operazione di natura commerciale e pertanto, in quanto tale, imponibile ai fini delle imposte dirette e assoggettabile ai fini Iva (con emissione di fattura). Qualora l'associazione abbia optato per la Legge 398/1991, l'Iva***

andrà versata al 50% e la somma percepita costituirà plusvalenza tassabile”.

L'Agenzia, poi, arriva alle medesime conclusioni esaminando, per quelle discipline sportive i cui regolamenti federali la consentano, la fattispecie della **cessione dei diritti sportivi**.

Anche in questo caso viene ritenuta “conforme alle attività istituzionali” e, pertanto, ove sussistano i requisiti soggettivi ricordati nella prima parte di questo lavoro, **si potrà applicare l'agevolazione della decommercializzazione ai fini dei redditi di cui all'[articolo 148 Tuir](#)**. L'unica condizione che viene inserita è che la società cedente non si sciolga a seguito di detta cessione ma prosegua, in altre categorie, la propria attività agonistica.

In tal caso, si ritiene **non vi siano cause ostative all'applicazione, ai fini dell'iva, dell'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)** e ritenere l'importo integralmente sottratto ad ogni imposizione.

Altra fattispecie di rilievo, non esaminata dal documento di prassi amministrativa, è **la cessione di spazi attrezzati** per lo svolgimento di una attività sportiva da parte di una associazione o società sportiva che gestisce un impianto ad altra realtà dilettantistica interessata a fare la propria attività all'interno del medesimo impianto.

Qui si porrà un problema ulteriore. Le norme agevolative prevedono infatti che le parti debbano far parte di “**un'unica organizzazione locale o nazionale**”. Si ritiene che questo capostipite comune non possa essere il Coni in quanto, dopo la riforma Melandri, le Federazioni non ne sono più organi e gli enti di promozione sportiva non lo sono mai stati.

Quindi, affinché possa scattare la disciplina di favore in esame, sarà necessario che **entrambe le parti siano affiliate alla medesima Federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva**.

Assodato che sussistano i requisiti soggettivi (affiliazione al medesimo ente, statuto conforme all'[articolo 148, comma 8, Tuir](#) e invio del modello EAS), si pone il **problema se tale attività possa ritenersi conforme o meno “alle finalità istituzionali”**.

La risposta va ricercata nell'analisi sul “se” l'attività sportiva dilettantistica comprenda anche, o meno, la **gestione** e l'eventuale **locazione di spazi sportivi**.

Sull'utilizzatore degli spazi non sembra possa esserci dubbi; qualche perplessità potrebbe nascere sulla conformità da parte del **soggetto gestore dell'impianto** che dovrebbe, in linea teorica, **utilizzarlo in proprio** e non locarlo a terzi.

Pertanto, anche in questo caso, di notevole diffusione, appare auspicabile un **intervento interpretativo** da parte dell'Agenzia.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

QUALE FUTURO PER LE CULTURALI DOPO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE INDIRETTE

Web tax

di **EVOLUTION**



L'imposta sulle transazioni digitali è disciplinata dalla Legge 205/2017, fatta pari al 3% sui corrispettivi delle “prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici”. L'imposta si applicherà dal 2019.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Altre imposte”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza l'applicazione dell'imposta secondo quanto previsto dall'art. 1, co.1011 e ss. della L. 205/2017.

È necessario precisare che **la web tax non è una tassa** come erroneamente si potrebbe pensare bensì un'**imposta**, lo conferma il dettato normativo del comma 1011 definendola “*imposta sulle transazioni digitali*”.

La *web tax* è dovuta solo se la transazione è effettuata nei confronti:

- di soggetti residenti nel territorio dello stato individuati all'[articolo 23 comma 1 del D.P.R. 600/1973](#) (i **sostituti d'imposta** tra cui imprenditori individuali, società di persone e di capitali, enti commerciali e non commerciali ecc.);
- di una **stabile organizzazione** di un soggetto non residente.

La norma prevede espressamente che non sono soggette alla web tax le prestazioni effettuate nei confronti:

- dei soggetti in regime forfetario ([articolo 1 comma 54 ss. L. 190/2014](#));
- i contribuenti minimi ([articolo 27 D.L. 98/2011](#)).

L'imposta in questione è dovuta in relazione ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, in questo senso “*si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata,*

corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione". Tuttavia, per l'individuazione delle prestazioni occorrerà attendere il D.M. attuativo della disciplina.

La Web tax verrà applicata in misura al 3% sul valore della singola transazione. Tale valore è dato dal corrispettivo dovuto per le prestazioni al netto dell'Iva, prescindendo dal luogo di conclusione della transazione.

L'imposta viene prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, **con obbligo di rivalsa** sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura di non superare i limiti di transazioni delle 3.000 unità. I medesimi committenti versano l'imposta entro il **giorno 16 del mese successivo** a quello del pagamento del corrispettivo, ai sensi del [comma 1014 dell'articolo 1 L. 205/2017](#).



The banner features the Euroconference Evolution logo on the left, which includes a stylized 'ec' and the word 'EVOLUTION Euroconference'. The background shows a network of nodes and lines, and a blurred image of a laptop keyboard. The text on the right reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè. Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' At the bottom, a dark bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'.

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >